

STATUTO

**GIALICA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIALE PORTO
TORRES 44

Numero REA: SS - 200255

Codice fiscale: 02730070907

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 9835 RACC. N. 4855	
	S T A T U T O	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della Legge	
	8 novembre 1991 n. 381 una società cooperativa sociale con la	
	denominazione:	
	"GiALiCa SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".	
	La cooperativa è di diritto Organizzazione Non Lucrativa di	
	Utilità Sociale - ONLUS - ai sensi dell'articolo 10 n. 8 De-	
	creto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.	
	ARTICOLO 2	
	La società cooperativa ha sede legale in Sassari. Il domici-	
	lio dei soci per tutti i rapporti con la società è quello ri-	
	sultante dal libro dei soci.	
	Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà i-	
	stituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappre-	
	sentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi se-	
	condarie è necessaria la decisione dei soci.	
	Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazio-	
	ne, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle so-	
	cietà a responsabilità limitata in presenza dei requisiti di	
	cui all'articolo 2519 comma 2 del codice civile.	
	ARTICOLO 3	

	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemila-	
	cinquanta), salvo proroghe o scioglimento anticipato da deli-	
	berarsi dall'Assemblea.	
	ARTICOLO 4	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna	
	finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e	
	nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutuali-	
	stico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile,	
	avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci	
	ed in riferimento ai loro requisiti ed interessi.	
	ARTICOLO 5	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diate lo svolgimento coordinato di attività di cui al punto	
	a) dell'articolo 1 della Legge 381/91:	

	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi le atti-	
	vità di:	
	L'organizzazione e la gestione di servizi socio - assisten-	
	ziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione a favo-	
	re di singoli e della collettività nonché di progetti per il	
	recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche lavorativo, di	
	minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà fami-	
	gliare o di persone svantaggiate, quali:	
	1) l'organizzazione e la gestione di strutture adibite al-	
	l'attività sanitaria, socio sanitaria, socio - culturale, so-	
	cio assistenziale. educativa e ricreativa per bambini, anzia-	
	ni, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	2) la progettazione, l'organizzazione, e la gestione di atti-	
	vità di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, gio-	
	vani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di	
	grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;	
	3) la progettazione, l'organizzazione, e la gestione di asili	
	nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri	
	gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educati-	
	vi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto	
	all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di:	
	bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'in-	
	tegrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in am-	

	bito scolastico sia extrascolastico;	
	4) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri	
	di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa,	
	ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, media-	
	teche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servi-	
	zio volto alla formazione, informazione, socializzazione e	
	assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti	
	in stato di bisogno;	
	5) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri	
	diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie	
	assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al so-	
	stegno della domiciliarità e all' innalzamento della qualità	
	della vita delle persone anziane e dei soggetti in diffi-	
	coltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi	
	di portierato sociale;	
	6) la gestione di servizi territoriali integrati per l'assi-	
	stenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a	
	favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e	
	soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto	
	delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono	
	in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, resi-	
	denze sanitarie assistite, centri per minori ;	
	7) la gestione di attività complementari all'insegnamento a	
	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stra-	
	nieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano	

	in Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	8) l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la pro-	
	mozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale,	
	all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei mi-	
	granti anche tramite azioni di mediazione interculturale, so-	
	ciale e dei conflitti;	
	9) gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezio-	
	ne e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezio-	
	ne internazionale, rifugiati, titolari di permesso di sog-	
	giorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo	
	ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle	
	pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certifica-	
	zioni, titoli di soggiorno, eccetera;	
	10) organizzazione e gestione di attività e servizi a favore	
	di persone in condizioni di detenzione o internamento in i-	
	stituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle mi-	
	sure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, al-	
	lo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;	
	11) organizzazione e gestione di attività e servizi di con-	
	trasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;	
	12) la promozione e la gestione di attività e servizi di na-	
	tura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educati-	
	va, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il re-	
	cupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle	
	persone disabili e in generale delle persone in condizioni di	

	bisogno e svantaggio;	
	13) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di studi	
	professionali sanitari e/o parasanitari integrati con atti-	
	vità socio sanitarie e servizi socio sanitari territoriali,	
	centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione	
	funzionale; consultori familiari;	
	14) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di cen-	
	tri di salute mentale, presidi di tutela della salute menta-	
	le: centro diurno psichiatrico, struttura residenziale psi-	
	chiatrica, gruppi appartamento e/o strutture residenziali a	
	carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o	
	in condizioni di disagio relazionale;	
	15) l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto e	
	accompagnamento dei minori, persone diversamente abili e sog-	
	getti svantaggiati con mezzi idonei;	
	16) l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezio-	
	ni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazio-	
	ne, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei	
	settori di intervento della cooperativa a favore dei soci,	
	dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle	
	prestazioni;	
	17) l'organizzazione, la progettazione e la gestione di atti-	
	vità di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle atti-	
	vità e dei servizi sanitari, socio - sanitari, socio-cultura-	
	li, socio assistenziali, educativi e ricreativi per bambini,	

	giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	18) la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della ge-	
	stione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricrea-	
	tive, culturali, formative e assistenziali;	
	19) organizzazione e gestione di servizi/sportelli informati-	
	vi di pubblica utilità quali centri per l'impiego, sportelli	
	di promozione turistica, punti informa giovani, sportelli di	
	informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli	
	di accoglienza per le persone migranti;	
	20) organizzazione e gestione di centri culturali di forma-	
	zione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive	
	ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche,	
	officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimen-	
	tali, scuole di musica, ecc. con possibilità di residenze;	
	21) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di atti-	
	ività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in par-	
	ticolare all' obiettivo della massima integrazione sociale e	
	di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni	
	d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condi-	
	zioni socio - economiche e culturali;	
	22) organizzazione e gestione di attività e servizi socio sa-	
	nitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di	
	bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di as-	
	sistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonchè	
	di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e	

	all'esclusione sociale;	
	23) l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali	
	ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle	
	problematiche educative, culturali e sociali, a carattere na-	
	zionale e internazionale;	
	24) la produzione e la diffusione, a fini didattici e docu-	
	mentaristici o in occasione di manifestazioni socio-cultura-	
	li, di materiale informativo e documentario;	
	25) la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enun-	
	ciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di	
	servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dal-	
	le leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con ammi-	
	nistrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie,	
	sociali e culturali pubbliche e private, con enti di forma-	
	zione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da	
	soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti al-	
	l'oggetto sociale;	
	26) l'ideazione e gestione di progetti educativo - didattici	
	finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e	
	scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria	
	e psicomotoria.	
	B) in collegamento funzionale allo svolgimento della attività	
	di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizza-	
	zione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di u-	
	na o più attività produttive ritenute opportune per l'inseri-	

	mento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dei De-	
	creti applicativi della Legge 381/1991 e ss. mm. ii., nel-	
	l'ambito dei settori industriale, agricolo. artigianale, com-	
	merciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, sia as-	
	sumendole in convenzione.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effet-	
	tuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico, sotto ogni forma.	
	La cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione plu-	
	riennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed even-	
	tuali norme modificative ed integrative.	
	E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offer-	
	ti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella	
	prevista dall'articolo 2514 lett. a) del Codice Civile.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristi-	
	ca, quale indicata nell'oggetto sociale, anche con terzi non	
	soci, al precipuo fine di accrescere l'efficienza dell'impre-	
	sa sociale, e quindi di potenziare il servizio mutualistico a	

	favore dei soci cooperatori. In nessun caso, quindi, l'atti-	
	vità con terzi potrà andare a detrimento dello scopo mutuali-	
	stico.	
	ARTICOLO 6	
	La cooperativa potrà chiedere agli enti preposti tutte le a-	
	gevolazioni che le Leggi Nazionali, Regionali e Comunitarie	
	prevedono a favore delle Società Cooperative.	
	ARTICOLO 7	
	Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quo-	
	te del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero ze-	
	ro).	
	ARTICOLO 8	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può esse-	
	re inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che, in base alle capacità	
	personali e professionali, siano in grado di contribuire al-	
	l'attività sociale, compatibilmente con le possibilità della	
	cooperativa di fornire loro occasioni di lavoro.	
	Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contra-	
	stanti o non coincidenti con quelli della Cooperativa.	
	ARTICOLO 9	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita o nel caso di persone giuridiche, la denominazione	

	o ragione sociale, la sede e lo stato di costituzione;	
	b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nell'articolo 36 del presente	
	statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al comma precedente, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	

	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	ARTICOLO 10	
	La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.	
	Oltre che nei casi di cui agli artt. 2285, 2328 comma 2°,	
	punto n. 13 e 2437 cod. civ. è consentito il recesso del so-	
	cio che non sia più in grado di prestare la propria opera la-	
	vorativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla	
	ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma	
	della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Ammini-	
	strativo deve darne immediatamente comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui al	
	successivo articolo 36.	
	Il recesso per quanto riguarda il rapporto sociale diventa	
	efficace dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen-	
	to della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e so-	
	cietà il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	

	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ARTICOLO 11	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministra-	
	tivo può escludere il socio:	
	- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, o abbia un comportamento che non	
	consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;	
	- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperati-	
	va;	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali.	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'arbitro designato a norma dell'articolo 36	
	del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	ARTICOLO 12	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci, mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno, posta certificata, fax, e-mail o conse-	

	gna a mano.	
	ARTICOLO 13	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso delle somme versate per liberare le quote da essi sot-	
	toscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attri-	
	buite per rivalutazione.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa	
	operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale e comunque, in misura mai superiore	
	all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante al-	
	la cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso	
	delle quote loro spettanti entro due anni dalla data di ap-	
	provazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	ARTICOLO 14	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore	
	nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero);	
	b) dal fondo di rivalutazione delle quote costituito ai sensi	

	e con i limiti di cui alla Legge 31.01.1992, n° 59, art. 7;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo articolo 17 e con le quote so-	
	ciali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	a norma dell'articolo 13;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da qualunque altra liberalità che pervenisse alla Coopera-	
	tiva destinata a incrementare le riserve con delibera assem-	
	bleare.	
	ARTICOLO 15	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli,	
	né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'au-	
	torizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero	
	di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per diven-	
	tare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	

	sizione all'Arbitro di cui all'art. 36.	
	ARTICOLO 16	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni	
	di legge.	
	Lo stesso documento, nella nota integrativa, la condizione di	
	prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con	
	il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della so-	
	cietà. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano	
	anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci e riguardo ai ristorni.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	ARTICOLO 17	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dell'utile netto destinandolo:	
	- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla ri-	
	serva legale;	

	- una quota non inferiore al 3% (tre per cento), o quella di-	
	versa che la legge dovesse stabilire, ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi	
	dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;	
	- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da	
	distribuire ai soci cooperatori;	
	= un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fi-	
	ni fiscali;	
	- il residuo alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti di mutualità prevalente ed in deroga alle disposi-	
	zioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di e-	
	sercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	Qualora si renda possibile effettuare ristorni essi saranno	
	ripartiti tra i soci in proporzione alla quantità e qualità	
	degli apporti mutualistici secondo i criteri che verranno de-	
	terminati nei regolamenti interni.	
	ARTICOLO 18	
	E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	

	sato.	
	ARTICOLO 19	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualsiasi forma,	
	tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento.	
	ARTICOLO 20	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	ARTICOLO 21	
	Le clausole dei precedenti articoli 17,18 e 19 sono inderoga-	
	bili; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono de-	
	liberate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei	
	soci presenti personalmente o rappresentati.	
	ARTICOLO 22	
	Gli organi sociali sono i seguenti:	
	1. l'Assemblea dei soci;	
	2. l'Organo Amministrativo;	
	4. l'Organo di Controllo quando previsto.	
	ARTICOLO 23	
	I soci decidono esclusivamente riuniti in assemblea le cui	
	competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del Codice Civi-	
	le.	

	L'assemblea inoltre decide sull'esclusione dei soci, sulla	
	determinazione del compenso degli Amministratori, del colle-	
	gio sindacale e del revisore, sullo scioglimento anticipato,	
	sulla proroga della durata, sulle modifiche all'attività co-	
	stituyente l'oggetto sociale, sull'istituzione di sedi secon-	
	darie e sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con-	
	vocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centot-	
	tanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	ARTICOLO 24	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare,	
	del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e del-	
	la eventuale seconda convocazione che deve essere fissata al-	
	meno ventiquattrore dopo la prima, comunicato ai soci median-	
	te affissione almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nei	
	locali della sede sociale e comunicata a ciascun socio nello	
	stesso termine di dieci giorni a mezzo raccomandata con avvi-	
	so di ricevimento o a mezzo posta elettronica o fax.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto, tutti i componenti l'organo	
	amministrativo e di controllo.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo ammi-	
	nistrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per	

	iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal col-	
	legio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un terzo	
	del capitale sociale.	
	ARTICOLO 25	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci cooperatori intervenuti o rappresentati, aventi di-	
	ritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea così in	
	prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggio-	
	ranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	E' necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano	
	almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci per compiere o-	
	perazioni che comportino una sostanziale modificazione del-	
	l'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci, scioglimento, nomina e poteri dei liquidatori, tra-	
	sformazioni e fusione della società.	
	Sono salve le diverse maggioranze previste in modo inderoga-	
	bile dalla legge.	
	ARTICOLO 26	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	

	Ciascun socio sia persona fisiche che persona giuridica ha un	
	voto qualunque sia il numero delle quote possedute.	
	Le modalità delle votazioni, stabilite dall'assemblea, devono	
	essere sempre palesi.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappre-	
	sentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; cia-	
	scun socio può rappresentare solamente un altro socio.	
	Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle	
	deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto con	
	quello della società.	
	ARTICOLO 27	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o da	
	persona designata dall'assemblea stessa con il voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la mag-	
	gioranza dei voti presenti.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti,	
	regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vota-	

	zioni.	
	ARTICOLO 28	
	A seconda delle decisione dei soci l'amministrazione è affi-	
	data ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 6	
	(sei) membri eletti fra i soci dall'assemblea, che ne deter-	
	mina il numero e resta in carica per tre anni.	
	L'assemblea che nomina il Consiglio di Amministrazione può	
	essa stessa procedere contestualmente alla nomina del Presi-	
	dente e del Vicepresidente.	
	Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di	
	svolgere le attività di cui all'art. 2390, comma 1, c.c., gli	
	amministratori non possono cumulare cariche le quali per nu-	
	mero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richie-	
	sto, a giudizio insindacabile dello stesso consiglio, rendano	
	incerto o inefficace l'espletamento delle funzioni ammini-	
	strative, salvo eventuali cariche elettive presso enti pub-	
	blici territoriali.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che	
	lo deliberi l'assemblea la quale può anche stabilire che ad	
	essi vengano concessi gettoni di presenza.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un vice Pre-	
	sidente.	
	ARTICOLO 29	

	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di ammini-	
	strazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi pre-	
	visti dall'art. 2386 comma 1° del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	ARTICOLO 30	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione è necessaria la presenza della maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese	
	a maggioranza assoluta di voti.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministra-	
	tori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per con-	
	to proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione	
	della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e	
	la portata.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.	
	ARTICOLO 31	
	Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi impo-	
	sti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza ri-	

	chiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche	
	competenze e sono solidalmente responsabili verso la società	
	dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno	
	che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più	
	amministratori.	
	In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabi-	
	li se non hanno vigilato sul generale andamento della gestio-	
	ne o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non	
	hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o e-	
	liminarne o attenuarne le conseguenze dannose.	
	La responsabilità per gli atti o le omissioni degli ammini-	
	stratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune	
	da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio,	
	dandone immediata notizia per iscritto al presidente del col-	
	legio sindacale.	
	ARTICOLO 32	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà uti-	
	le oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un	
	terzo) dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da recapit-	
	tare, anche via fax o posta elettronica, ai consiglieri e ai	
	sindaci effettivi, almeno tre giorni liberi prima della riu-	
	nione.	

	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso con-	
	siglio e sono sempre palesi; a parità di voto la proposta di	
	intende respinta.	
	ARTICOLO 33	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono	
	investiti dei più ampi poteri per la gestione della società.	
	Essi possono deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le o-	
	perazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di	
	quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assem-	
	blea.	
	Possono, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperati-	
	va a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e con-	
	sortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa	
	stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare	
	ipoteche e compromettere in arbitri anche amichevoli composi-	
	tori, controversie riguardanti la società.	
	ARTICOLO 34	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano all'Amministra-	
	tore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	quest'ultimo se debitamente autorizzato, i quali potranno	
	compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio	

	di Amministrazione, la firma e la rappresentanza sociale	
	spettano al Vice Presidente.	
	ARTICOLO 35	
	Quando obbligatoriamente previsto dalla legge il controllo	
	organizzativo, amministrativo e legale della società ed il	
	controllo contabile spettano al collegio sindacale che sarà	
	formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati tutti	
	tra i revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	E' salva, comunque, l'applicazione del diverso controllo pre-	
	visto dall'art. 2397 2° comma del codice civile.	
	Fino a quando il collegio sindacale non è obbligatorio il	
	controllo amministrativo, organizzativo e legale ed il con-	
	trollo contabile dei conti possono essere affidati dall'as-	
	semblea ad un revisore o ad un collegio sindacale nella com-	
	posizione sopra indicata e nominato a norma dell'art. 2397	
	del codice civile.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare anche per il tramite di	
	professionisti di loro fiducia i libri sociali e i documenti	
	relativi all'amministrazione.	
	ARTICOLO 36	
	Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto, dai	
	regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal	

	rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità,	
	interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del pre-	
	sente statuto e regolamenti o delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusio-	
	ne dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i so-	
	ci, o tra soci, e tra società e amministratori e tra questi	
	ed i soci per le quali non sia obbligatorio l'intervento del	
	Pubblico Ministero, devono, essere rimesse alla decisione di	
	un arbitro.	
	L'arbitro sarà designato dal Consiglio della Camera Arbitrale	
	presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agri-	
	coltura di Sassari.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e sinda-	
	ci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente	
	clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione	
	del relativo incarico.	
	La parte che ricorre all'arbitro dovrà precisare l'oggetto	
	della controversia.	
	L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto	
	determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbi-	
	trato tra le parti.	
	Le parti preliminarmente dovranno esperire il tentativo di	
	conciliazione secondo il regolamento del servizio di conci-	
	liazione della C.C.I.A.A. suddetta e con gli effetti di cui	

	all'art. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 5/2003.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con delibera assembleare assunta con la mag-	
	gioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci	
	assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta	
	giorni, esercitare il recesso.	
	ARTICOLO 37	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto e dall'atto	
	costitutivo valgono le disposizioni di legge sulle società	
	cooperative e in quanto compatibili, le norme che disciplina-	
	no le società a responsabilità limitata.	
	F.to Giulia Muzzo	
	F.to Anna Lisa Dedola	
	F.to Carla Puggioni	
	F.to Dott.ssa Monica Russo Notaio	
	Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Sassari in	
	data 8 febbraio 2018.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 D.lgs 7 marzo	
	2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.	